

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 709

ANNESSO

per gli effetti dell'articolo 78 del Regolamento

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(AMATO)

dal Ministro del tesoro

(BARUCCI)

e dal Ministro delle finanze

(GORIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 OTTOBRE 1992

Conversione in legge del decreto-legge 20 ottobre 1992, n. 413, recante norme urgenti sull'accertamento definitivo del capitale iniziale degli enti pubblici trasformati in società per azioni, ai sensi del capo III del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e sulla trasformazione in società per azioni dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

INDICE

Relazione	Pag.	3
Relazione tecnica	»	8
Disegno di legge	»	9
Testo del decreto-legge	»	10

ONOREVOLI SENATORI. - Com'è noto, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 359 del 1992, il capitale iniziale delle società per azioni risultanti dalla trasformazione dell'ENI, dell'Enel, dell'IRI e dell'INA è stato accertato con decreto del Ministro del tesoro in base al netto patrimoniale risultante dai rispettivi ultimi bilanci.

La stessa modalità di accertamento del capitale iniziale risulta d'altra parte applicabile, in forza di quanto previsto dall'articolo 18 del citato decreto, alle società per azioni derivanti dalla trasformazione di altri enti pubblici economici deliberata dal CIPE.

È stata peraltro sottolineata l'esigenza di precisare il carattere provvisorio della determinazione adottata dal Ministro del tesoro e di rimettere l'accertamento definitivo ad apposita stima.

A tale esigenza rispondeva la disposizione dell'articolo 1 del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 365, peraltro non convertito in legge nel termine costituzionalmente previsto.

Il presente decreto-legge, che viene sottoposto all'esame del Parlamento per la sua conversione in legge, reitera, nella sostanza, all'articolo 1, la disposizione sopracitata, modificata peraltro alla luce delle riflessioni maturate anche a seguito dell'approfondito dibattito svoltosi presso le Commissioni riunite Programmazione economica, bilancio (5^a) e Finanze e tesoro (6^a) del Senato della Repubblica.

In quella sede il Governo ha peraltro proposto, mediante un proprio emendamento, una nuova formulazione della norma nella prospettiva, essenzialmente, di evitare l'effetto della obbligatoria iscrizione in bilancio del patrimonio netto delle società al valore di mercato eventualmente

accertato sulla base delle stime effettuate dalle società all'uopo incaricate.

Ma la soluzione adottata dalle Commissioni riunite non risponde a tale obiettivo. Sicchè il Governo ritiene di dover confermare la scelta già precedentemente operata.

Il testo approvato dalle Commissioni suddette presenta, invero, aspetti che determinerebbero conseguenze fortemente negative per gli Enti trasformati in società per azioni. In particolare:

1) quanto alla previsione secondo cui *«le stime sono effettuate, in presenza di partecipazioni di controllo, sulla base del bilancio consolidato di gruppo, predisposto nel rispetto del Capo III del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127»*, si osserva che l'articolo 46 del decreto legislativo medesimo prescrive che le relative disposizioni si applicano al bilancio consolidato del terzo esercizio successivo a quello in corso alla data di pubblicazione di detto decreto e perciò a partire dall'esercizio 1994;

2) quanto alla previsione secondo cui *«le stime devono tener conto dei principi di valutazione d'azienda normalmente utilizzati nei certificati peritali predisposti dal comitato direttivo delle borse valori e accettati dalla Consob»*, si rileva che i certificati peritali sono emessi a supporto dei prezzi di collocamento delle azioni di nuova emissione, quindi a supporto di un «prezzo». Va peraltro considerato che:

la funzione che assolve il capitale sociale non è quella di esprimere il reale valore del patrimonio aziendale, ma di costituire nei confronti dei terzi una garanzia della consistenza minima di quest'ultimo;

la definizione di un valore inteso come «prezzo» prima che siano definiti i contenuti e le modalità delle operazioni di

ricorso al mercato appare impropria, anche in considerazione dell'influenza negativa che l'attuale momento di depressione economica esplica sulla valutazione dei complessi produttivi. In buona sostanza, l'adeguamento del patrimonio netto al «valore di mercato» condiziona fortemente il «prezzo» di un futuro collocamento sul mercato delle azioni degli Enti trasformati;

la determinazione di un capitale eccedente gli attuali valori contabili implica una rivalutazione dell'attivo patrimoniale, per l'ENI e l'IRI costituito essenzialmente da partecipazioni, che se spinta oltre i patrimoni netti delle società partecipate determina la necessità di ammortizzare l'eccedenza, in relazione ai beni cui si riferisce il maggior valore iscritto, comprimendo conseguentemente i risultati futuri;

3) quanto, infine, alla previsione secondo cui *«la differenza tra il netto patrimoniale risultante dall'ultimo bilancio e il valore del patrimonio netto determinato in via transitoria o accertato in via definitiva dovrà comportare la corrispondente rettifica dei valori dell'attivo, incluso l'avviamento, e del passivo e potrà essere imputata in tutto o in parte ad una speciale riserva o al capitale sociale»*, si osserva che:

sembra anomala l'inclusione dell'avviamento tra gli attivi cui imputare il maggior valore del patrimonio netto, in considerazione del precetto normativo che ne consente l'iscrizione solo in presenza di un prezzo pagato a tale titolo;

sembra contrario a tutte le leggi di rivalutazione iscrivere in bilancio il patrimonio netto al valore di mercato. Gli *assets* di un'impresa infatti dovrebbero essere valutati secondo il principio della continuità aziendale e non ipotizzando il maggior valore che essi assumono in relazione al valore di mercato dell'azienda. Al riguardo è opportuno riportare il comma 2 dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, richiamato nel testo approvato dalle Commissioni riunite: «I valori iscritti in bilancio e in inventario a seguito della rivalutazione non possono in nessun caso superare i valori effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, alla

effettiva possibilità di economica utilizzazione nell'impresa, nonché ai valori correnti e alle quotazioni di borsa»;

sembra contrario a tutte le leggi di rivalutazione l'esautoramento del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale in ordine alla decisione di «quanto» rivalutare l'attivo. Si ricorda al riguardo che la responsabilità della redazione del bilancio risiede nel consiglio di amministrazione, mentre il collegio sindacale e la società di revisione incaricata della certificazione devono accertare che il bilancio è redatto secondo corretti principi contabili. In definitiva, l'automatismo previsto nel testo approvato dalle Commissioni riunite: «valore di stima uguale patrimonio netto» appare contrario alle norme che presiedono alla redazione del bilancio.

È opportuno ricordare al riguardo quanto previsto al comma 3 dell'articolo 2 della legge n. 408 del 1990: «Gli amministratori e il collegio sindacale devono indicare e motivare nelle loro relazioni i criteri seguiti nella rivalutazione delle varie categorie di beni e attestare che la rivalutazione non eccede il limite di valore di cui al comma 2»; (l'articolo 6 della legge prevede sanzioni a carico degli amministratori e dei sindaci in caso di violazione delle disposizioni dell'articolo 2).

* * *

In relazione a quanto precede, l'articolo 1 del presente decreto-legge si muove secondo una prospettiva diversa. In particolare, esso:

a) non fa riferimento, per i motivi indicati nei punti 1 e 2, ai bilanci consolidati ed ai principi di valutazione d'azienda;

b) non fa riferimento altresì, per i motivi indicati nel punto 3, all'«avviamento»;

c) riconosce, sempre per i motivi di cui al punto 3, agli organi sociali la facoltà di iscrivere parzialmente il maggior valore del patrimonio netto quale risultante nella stima, dandone adeguata motivazione nelle rispettive relazioni. In altri termini, il valore accertato sulla base delle stime

effettuate da apposite società specializzate costituisce il limite massimo di riferimento ai fini di eventuali ricapitalizzazioni che gli organi societari competenti decidano eventualmente di effettuare.

La disposizione intende cioè introdurre opportuni elementi di flessibilità nell'imputazione del saldo attivo risultante dalla determinazione definitiva del capitale delle società per azioni derivate dalle trasformazioni (differenza tra patrimonio netto stimato e patrimonio netto contabile; quest'ultimo pari al capitale iniziale). L'eventuale obbligo di portare necessariamente tale saldo attivo a capitale, senza alcuna possibilità di imputazione, anche parziale, ad apposita riserva, comporterebbe la determinazione di capitali sociali di importo eccessivamente elevato, con conseguenti problemi di redditività prospettica (considerato che il flusso dividendi dovrebbe essere commisurato su una base estremamente ampia).

Con l'esplicito richiamo, poi, all'articolo 2, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, si è inteso precisare che le operazioni di stima non potranno in nessun caso determinare valori superiori a quelli effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, alla effettiva possibilità di economica utilizzazione nell'impresa, nonchè ai valori correnti e alle quotazioni di borsa.

Si chiarisce, inoltre, che la relazione di stima dovrà indicare i criteri seguiti per le valutazioni.

Si dispone, ancora, che i corrispettivi professionali per le stime sono posti a carico delle società interessate, nella misura determinata con decreto del Ministro del tesoro.

Allo scopo, infine, di assicurare la trasparenza dei criteri seguiti dagli organi statuari in sede di accertamento provvisorio del patrimonio netto, si è fatto riferimento alla disposizione del comma 3 del citato articolo 2 della legge 29 dicembre 1990, n. 408.

* * *

L'articolo 2 del decreto-legge recepisce, invece, integralmente il testo approvato dalle Commissioni riunite.

Esso prevede, anzitutto, al comma 1 che alle obbligazioni e titoli similari che saranno emessi dalle società per azioni derivate dalle trasformazioni degli Enti, si applica lo stesso trattamento fiscale previsto per i titoli della medesima specie emessi dalle società per azioni con azioni quotate in borsa.

Il comma 2 intende mantenere alle società suddette l'autorizzazione al pagamento in modo virtuale della tassa speciale sui contratti di borsa per contanti su titoli e valori, già concessa agli enti pubblici economici dall'articolo 5 della legge 1° dicembre 1981, n. 692.

In quanto enti pubblici non soggetti alle norme civilistiche, le società per azioni in questione hanno proceduto, prima della trasformazione, all'emissione di obbligazioni in misura superiore al capitale sociale. Il comma 3 correla dunque, sotto il profilo quantitativo, il limite di cui all'articolo 2410 del codice civile, ora riferibile alle società suddette, non solo al capitale sociale (secondo la normale previsione) ma all'importo costituito dal capitale stesso più la speciale riserva costituita in sede di determinazione del capitale definitivo ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto-legge. Considerato che tale riserva potrebbe essere indifferentemente portata a capitale, la norma si inserisce nel solco del citato articolo 2410 del codice civile.

In linea, poi, con l'integrale attribuzione al Ministero del tesoro delle azioni delle società per azioni derivate dalle trasformazioni di enti pubblici, il comma 4, recependo anche in tal caso le indicazioni della sede parlamentare citata, si richiama al disposto dell'articolo 2362 del codice civile circa la responsabilità dello Stato, quale unico azionista, in ordine alle obbligazioni sorte prima delle trasformazioni.

Infine, il comma 5 intende far salvi, nei confronti dei dipendenti di tali società, i diritti quesiti, gli effetti di leggi speciali e quelli rinvenienti dalla originaria natura pubblica dell'ente di appartenenza.

L'articolo 3 prevede la trasformazione in società per azioni dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Le scelte operate dal Governo in materia di privatizzazioni con il decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, sono state estese alla trasformazione in società per azioni dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, per la quale con vari decreti-legge, non convertiti per decorso dei termini, sono state dettate disposizioni finalizzate a consentire lo svolgimento in regime privatistico delle attività produttive e commerciali affidate alla stessa Amministrazione.

La norma che ora viene riproposta tiene conto di quanto è emerso nel corso del dibattito parlamentare e delle formulazioni proposte dalla Commissione finanze. Il testo, peraltro, sottolinea le peculiarità correlate alla natura di azienda autonoma, che hanno suggerito di considerare il quadro della trasformazione secondo una appropriata ripartizione delle funzioni, attribuendo alla società per azioni, derivata dalla trasformazione, i compiti propri di una struttura civilistica e conservando allo Stato le funzioni che, costituendo esercizio di potestà inalienabili o vere e proprie attività amministrative, saranno espletate da una apposita struttura, istituita presso il Ministero delle finanze nell'ambito delle preesistenti dotazioni organiche, cui sarà affidata anche la vigilanza sulle attività della società.

In relazione all'esigenza di salvaguardare il principio di concorrenzialità nell'area comunitaria, le restanti attività sono state riservate allo Stato; per alcune di esse - in conformità alle indicazioni espresse dal Parlamento in occasione dell'esame del decreto-legge n. 365 del 1992 - la norma prevede l'attribuzione in concessione con decreto del Ministro delle finanze (la fabbricazione dei tabacchi lavorati nel territorio nazionale nonché la importazione e distribuzione e vendita dei tabacchi lavorati provenienti dai Paesi non appartenenti alla Comunità economica europea; la distribuzione e vendita dei tabacchi lavorati nel territorio nazionale per il tramite dei grossisti e rivenditori titolari di concessioni amministrative rilasciate dal Ministero del-

le finanze; la estrazione del sale nel territorio continentale); per altre attività è previsto invece che lo Stato possa eventualmente assentirle in concessione, anche allo scopo di garantire, oltre che una migliore efficienza, flussi di entrata al bilancio.

Fatte salve le particolarità discendenti dalla specialità della trasformazione, con l'articolo in esame si recepisce il quadro delle procedure stabilite per la generalità delle trasformazioni, anche sotto il profilo tributario.

Per quanto concerne il funzionamento della società, in via transitoria ed in attesa della costituzione degli organi societari, continuerà ad operare il comitato costituito con il decreto-legge 20 maggio 1992, n. 293, per evidenti esigenze di continuità.

Inoltre, con decreti interministeriali saranno individuati gli immobili non aventi carattere strumentale rispetto alle finalità della società e che, quindi, potranno essere acquisiti al patrimonio dello Stato, nonché indicate le procedure per il bilancio della stessa società e per i relativi rapporti di tesoreria, con specifico riguardo ai versamenti di carattere fiscale.

Per altro il Governo ha presentato un separato disegno di legge relativo ai problemi del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, conseguenti alla trasformazione dell'Amministrazione in società per azioni. Le scelte contenute nel disegno di legge costituiscono un punto di riferimento per gli approfondimenti e le valutazioni che una materia così delicata richiede.

Con l'articolo 4 del decreto-legge si dispone il finanziamento, per l'anno 1993, di lire 114,5 miliardi per le attività di manutenzione, conduzione e sviluppo del sistema informativo del Ministero delle finanze. Tale finanziamento sarà utilizzato, oltre che per compensare la maggiore spesa destinata all'attivazione e al funzionamento dei Centri di servizio di Palermo, Salerno e Torino, per il nuovo Centro di servizio di Trento che sarà attivato nel 1993, per le maggiori spese postali a fronte di un più intenso colloquio con il cittadino-contribuente ai fini informativi e di controllo, per

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

una più incisiva dotazione di strumenti informatici per la Guardia di finanza, per iniziare il programma di sostituzione e rinnovamento delle apparecchiature terminali presso gli uffici finanziari, nonché per il potenziamento generale del sistema informativo del Ministero delle finanze quale strumento indispensabile per la lotta all'evasione fiscale e per effettuare i controlli necessari a garantire i livelli di gettito previsti.

Lo stesso articolo 4 reca inoltre una disposizione con la quale viene differito di un mese il termine (4 novembre 1992) previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 1992, n. 263 (Istituzione dell'imposta del cinque per cento sulle concessioni e locazioni dei beni pubblici, in attuazione della delega di cui all'articolo 3 della legge 12 luglio 1991, n. 202) per adempiere all'obbligo della denuncia, da parte dei concessionari, locatari, comodatari ed utilizzatori senza titolo dei beni pubblici, dell'utilizzazione del bene all'ente proprietario.

Al fine di consentire la riuscita dell'operazione mirata al censimento di tutti i beni pubblici, si rende necessario differire di un mese il predetto termine, in quanto i concessionari di beni pubblici incontrano obiettive difficoltà per la presentazione delle denunce entro l'attuale termine del 4 novembre 1992.

* * *

Nel disegno di legge di conversione dell'accluso decreto-legge è stata inserita (comma 2) la clausola di sanatoria degli effetti prodotti da disposizioni sulla trasformazione in S.p.a. dei Monopoli di Stato, inserite in decreti-legge non convertiti dal Parlamento. Non si è ritenuto viceversa di riprodurre la sanatoria di cui al disegno di legge (atto Senato n. 571) di conversione del decreto-legge n. 365 del 1992, tenuto conto che la presentazione di un apposito disegno di legge di sanatoria consentirà un più incisivo esame da parte del Parlamento.

RELAZIONE TECNICA

Articolo 3, comma 6.

L'istituzione di un posto di dirigente generale di livello B presso il Ministero delle finanze comporta un onere stimabile in lire 150 milioni in ragione d'anno determinato come segue:

Stipendio iniziale e 13 ^a mensilità	L.	59.800.000
Indennità integrativa speciale e 13 ^a mensilità	»	17.300.000
Compenso incentivante	»	4.300.000
Compenso per lavoro straordinario	»	21.900.000
Oneri riflessi	»	9.500.000
Competenze peculiari del personale del Ministero delle finanze	»	37.200.000
		150.000.000
	ONERE ANNUO . .	L. 150.000.000

Articolo 4, commi da 1 a 3.

L'ulteriore esigenza di stanziamento per il sistema informativo del Ministero delle finanze relativamente all'anno 1993, rispetto alla disponibilità accertata, è quantificata in lire 114,5 miliardi.

Infatti sullo stanziamento del capitolo 1134 (A.C. 1446/Tab. 3), pari a lire 649,1 miliardi vanno a gravare per:

- 230,3 miliardi spese per il funzionamento dei Centri di servizio delle II.DD.;
- 100,0 miliardi spese per il potenziamento dei servizi catastali *ex* legge n. 413 del 1991;
- 24,8 miliardi spese postali afferenti richieste di notizie ai contribuenti e notifiche di accertamenti

e così complessivamente 355,1 miliardi di lire.

Per il funzionamento dell'Anagrafe tributaria, per la dotazione di strumenti informatici alla Guardia di finanza, finalizzata al potenziamento della lotta all'evasione, nonché per l'attrezzaggio e l'attivazione del nuovo Centro di servizio II.DD. di Trento necessitano 408,5 miliardi, dei quali 294 reperibili nel suddetto stanziamento del capitolo 1134, mentre per i rimanenti 114,5 miliardi si rende necessario proporre la fonte di finanziamento attraverso i seguenti storni e variazioni:

quanto a lire 103,5 miliardi dai capitoli afferenti la riforma del contenzioso ed il conto fiscale, dato lo slittamento nel tempo che avrà l'attuazione di tali programmi;

quanto a lire 11 miliardi, dal capitolo afferente l'autorizzazione di spesa per l'acquisizione di immobili da adibire a sede di uffici finanziari, considerato il ritardo nell'attuazione del programma legato alla riforma dell'Amministrazione finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. È convertito in legge il decreto-legge 20 ottobre 1992, n. 413, recante norme urgenti sull'accertamento definitivo del capitale iniziale degli enti pubblici trasformati in società per azioni, ai sensi del capo III del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e sulla trasformazione in società per azioni dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 8 del decreto-legge 21 gennaio 1992, n. 14, dell'articolo 8 del decreto-legge 20 marzo 1992, n. 237, dell'articolo 8 del decreto-legge 20 maggio 1992, n. 293, e dell'articolo 8 del decreto-legge 21 luglio 1992, n. 345, nonché del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 365.

Testo da modificare in esito alle deliberazioni adottate dall'Assemblea il 27 ottobre 1992 sull'articolo 3, commi 6 e 7, e sull'articolo 4 del decreto-legge.

Decreto-legge 20 ottobre 1992, n. 413, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 20 ottobre 1992.

Norme urgenti sull'accertamento definitivo del capitale iniziale degli enti pubblici trasformati in società per azioni, ai sensi del capo III del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e sulla trasformazione in società per azioni dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disciplinare la rideterminazione del patrimonio netto delle società per azioni derivanti dalla privatizzazione degli enti pubblici economici, il trattamento fiscale per le emissioni obbligazionarie effettuate dalle predette società, nonché il processo di privatizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 ottobre 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, è sostituito dai seguenti: «Il capitale iniziale di ciascuna delle società per azioni derivanti dalle trasformazioni è determinato provvisoriamente, con decreto del Ministro del tesoro in base al netto patrimoniale risultante dai rispettivi ultimi bilanci. Il patrimonio netto è accertato in via definitiva con decreto del Ministro del tesoro sulla base delle stime effettuate da una o più società specializzate, ovvero da soggetti in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, designati dallo stesso Ministro del tesoro, avuto anche riguardo ai criteri di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 408. La relazione di stima deve indicare i criteri seguiti per le valutazioni. I corrispettivi professionali per le stime sono posti a carico delle società

interessate e sono determinati con decreto del Ministro del tesoro. In attesa dell'accertamento definitivo, gli organi sociali possono, in via transitoria, procedere a determinare il patrimonio netto nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, e nei limiti autorizzati dal Ministro del tesoro. Si applica l'articolo 2, comma 3, della stessa legge 29 dicembre 1990, n. 408. La differenza tra il netto patrimoniale risultante dall'ultimo bilancio e il valore del patrimonio netto determinato in via transitoria o accertato in via definitiva dovrà comportare una corrispondente rettifica dei valori dell'attivo e del passivo nella misura in cui, su conforme deliberazioni degli organi sociali, venga imputata in tutto o in parte ad una speciale riserva o al capitale sociale. I valori iscritti in bilancio non devono essere inferiori a quelli risultanti dall'ultimo bilancio, ovvero, se ancora minori, a quelli risultanti dalla stima e non possono comunque superare il valore della stima medesima. Il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale devono motivare nelle loro relazioni i criteri seguiti per l'iscrizione in bilancio dei predetti valori. Il patrimonio netto iniziale si intende determinato in via definitiva al termine delle predette operazioni, le quali sono ad ogni effetto connesse con le trasformazioni e sono soggette al regime tributario di cui all'articolo 19».

Articolo 2.

1. Alle obbligazioni e titoli simili che saranno emessi dalle società per azioni derivanti dalle trasformazioni previste dal capo III del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, si applica lo stesso trattamento fiscale previsto per i titoli della stessa specie emessi dalle società per azioni con azioni quotate in borsa.

2. La disposizione di cui all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1981, n. 692, continua ad applicarsi alle società per azioni derivanti dalle trasformazioni di cui al comma 1.

3. In deroga a quanto previsto dal primo comma dell'articolo 2410 del codice civile, le società derivanti dalle trasformazioni di cui al comma 1, possono emettere obbligazioni per somme non eccedenti l'ammontare del capitale sociale e della speciale riserva di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto.

4. La disposizione di cui all'articolo 2362 del codice civile si applica, nei confronti dello Stato, anche per le obbligazioni, delle società per azioni derivanti dalle trasformazioni di cui al comma 1, sorte anteriormente alla data delle trasformazioni stesse.

5. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «A tutte le predette società per azioni, nonchè a quelle di cui all'articolo 15, comma 1, si applica la disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218».

Articolo 3.

1. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è trasformata in società per azioni e ad essa sono conferite le attività produttive e commerciali, nonché le partecipazioni comunque detenute dalla stessa Amministrazione autonoma. Restano riservate allo Stato le funzioni e le attività di interesse generale, già affidate o conferite per effetto di disposizioni di legge all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, comprese l'organizzazione e la gestione del servizio del lotto, che può essere attribuito in concessione a soggetto che dia idonea garanzia di affidabilità e di sicurezza in ordine alla consistenza patrimoniale ed alla struttura tecnico-organizzativa, e delle lotterie nazionali. Con decreto del Ministro delle finanze sono attribuite, in concessione, alla Società per azioni derivata dalla trasformazione le attività di interesse generale concernenti:

- a) la fabbricazione dei tabacchi lavorati nel territorio nazionale, nonché l'importazione, distribuzione e vendita dei tabacchi lavorati provenienti dai Paesi non appartenenti alla Comunità economica europea;
- b) la distribuzione e vendita dei tabacchi lavorati nel territorio nazionale per il tramite dei grossisti e rivenditori titolari di concessioni amministrative rilasciate dal Ministero delle finanze;
- c) l'estrazione del sale nel territorio continentale.

2. Il Ministro delle finanze esercita le funzioni di indirizzo, di vigilanza e di controllo su tutte le attività di interesse generale attribuite in concessione. Le concessioni e le autorizzazioni amministrative per la distribuzione e vendita dei tabacchi lavorati vengono rilasciate dal Ministero delle finanze, tenendo conto delle proposte di piano della rete di distribuzione e vendita formulate dalla società per azioni concessionaria. Si applicano anche nei confronti della società per azioni derivata dalla trasformazione le disposizioni dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, e dell'articolo 24 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, come sostituito dall'articolo unico della legge 18 febbraio 1963, n. 303.

3. La società per azioni derivata dalla trasformazione è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da sette membri. Nella prima attuazione, il consiglio di amministrazione quale organo straordinario, il presidente, gli amministratori delegati, il direttore generale ed il collegio sindacale sono nominati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, da emanare non oltre il quindicesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il presidente convoca l'assemblea entro 15 giorni dalla data di nomina del consiglio di amministrazione. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono individuati, avuto riguardo anche alle esigenze patrimoniali della società, gli immobili non direttamente strumentali per le attività produttive e commerciali, che sono attribuiti al patrimonio disponibile

dello Stato. Il capitale iniziale della società per azioni derivata dalla trasformazione è pari al valore determinato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, con le modalità di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, come modificato dall'articolo 1. Si applicano i commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo 15, nonché l'articolo 19 dello stesso decreto, con riferimento anche ai conferimenti connessi con la trasformazione. L'organo di gestione curerà altresì ogni atto e provvedimento necessario per attuare la piena trasformazione dell'Amministrazione autonoma in società per azioni e predisporrà, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, uno schema di piano industriale che sarà presentato al Ministro delle finanze per la successiva approvazione da parte del Comitato interministeriale per la programmazione industriale (CIP1).

4. In via transitoria, fino alla nomina del consiglio di amministrazione, continua ad operare il comitato istituito con l'articolo 8 del decreto-legge 20 maggio 1992, n. 293, coadiuvato dal direttore generale, e continuano a produrre effetti gli atti compiuti dal comitato stesso. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i compensi spettanti ai componenti del comitato. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 191 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, adottati ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni finanziarie e di bilancio, anche ai fini dell'esercizio congiunto dei diritti partecipativi, nonché l'ammontare e le modalità di versamento delle disponibilità esistenti e delle entrate fiscali. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui al presente articolo, continuano ad applicarsi, anche in materia di indirizzo e di controllo, di bilancio e di personale, le disposizioni dell'ordinamento vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. Presso il Ministero delle finanze è istituito, alle dirette dipendenze del Ministro, il «Servizio per il lotto, le lotterie e il monopolio fiscale» per l'esercizio delle funzioni ed attività riservate allo Stato, al quale è preposto un dirigente generale di livello B. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, i contingenti di personale nell'ambito delle dotazioni organiche del Ministero delle finanze di cui alla legge 29 ottobre 1991, n. 358.

7. Al maggior onere derivante dall'attuazione del comma 6, valutato in lire 50 milioni per l'anno 1992 e in lire 150 milioni annui a decorrere dal 1993, si fa fronte mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 3855 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1992 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. Il Ministro del tesoro è

*Soppresso ex
articolo 78
del Regolamento*

autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 4.

*Soppresso ex
articolo 78
del Regolamento*

1. Per le attività di manutenzione, conduzione e sviluppo del sistema informativo del Ministero delle finanze, di cui all'articolo 22, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono destinati, per l'anno 1993, miliardi 114,5 di lire.

2. Al relativo onere si provvede, quanto a lire 97,5 miliardi, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 30, comma 3, della predetta legge, quanto a lire 6 miliardi mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 78, comma 37, della stessa legge e quanto a lire 11 miliardi mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 29 ottobre 1991, n. 358.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 1992, n. 263, per la presentazione della denuncia da parte dei concessionari, locatari, comodatari, nonché degli utilizzatori senza titolo di beni pubblici, è fissato al 4 dicembre 1992.

Articolo 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 ottobre 1992

SCÀLFARO

AMATO - BARUCCI - GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTELLI